

Proposta di direttiva del Consiglio riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di bovini

(93/C 18/10)

COM(92) 579 def.

(Presentata dalla Commissione il 18 dicembre 1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che le direttive 73/132/CEE del Consiglio, del 15 maggio 1973, relativa alle indagini statistiche sul patrimonio bovino, alle previsioni sulla disponibilità di bovini da macello e alle statistiche delle macellazioni di bovini ⁽¹⁾, e 78/53/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, che stabilisce disposizioni complementari relative alle indagini statistiche da effettuare a cura degli Stati membri sul patrimonio bovino ⁽²⁾, sono state per maggiore chiarezza, procedere alla rifusione di dette direttive riunendole in un testo unico;

considerando che per gli Stati membri il cui patrimonio nazionale di bovini rappresenta una percentuale esigua del patrimonio complessivo della Comunità europea è opportuno prevedere la possibilità di ridurre il numero delle indagini annuali da effettuare;

considerando che, per assicurare una buona gestione della politica agricola comune, in particolare del mercato della carne bovina, la Commissione deve poter disporre regolarmente di dati sull'evoluzione del patrimonio e della produzione di carne bovina;

considerando che, pur restando la raccolta e l'elaborazione dei dati e l'organizzazione dell'indagine a livello nazionale di competenza dei servizi statistici degli Stati membri, la Commissione deve provvedere alla raccolta, al coordinamento e all'armonizzazione dell'informazione statistica a livello europeo e a fornire le metodologie armonizzate necessarie per la gestione delle politiche comunitarie;

considerando che, al fine di facilitare l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva, deve essere mantenuta una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nel quadro del comitato permanente di statistica agraria, istituito con la direttiva 72/279/CEE ⁽³⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

SEZIONE I

INDAGINI SUL PATRIMONIO BOVINO

A. A livello nazionale

Frequenza — Campo d'indagine

Articolo 1

1. Gli Stati membri effettuano in uno dei giorni di maggio o di giugno e in uno dei giorni di dicembre di ogni anno indagini statistiche sul patrimonio bovino presente sul rispettivo territorio nazionale.

2. Su loro richiesta, gli Stati membri il cui patrimonio bovino nazionale ammonta a meno di 1,2 milioni di capi sono autorizzati a rinunciare completamente a una delle due indagini di cui al paragrafo 1 o ad organizzarla solo in determinate regioni.

3. La Commissione decide in merito alla richiesta di cui al paragrafo 2 conformemente alla procedura prevista dall'articolo 16, tenendo conto degli obblighi risultanti dall'articolo 6.

Articolo 2

1. Ai sensi della presente direttiva per bovini si intendono gli animali domestici della specie *bos taurus*, *bubalus* e *beefalo*.

2. Le indagini di cui all'articolo 1 riguardano tutti i bovini presenti nelle aziende agricole, come definite dalla Commissione previa consultazione del comitato permanente di statistica agraria, istituito con la decisione del Consiglio del 31 luglio 1972 e qui di seguito denominato «comitato», conformemente alla procedura prevista dall'articolo 16. Le aziende oggetto delle indagini devono nel loro insieme detenere almeno il 95 % del patrimonio bovino complessivo delle suddette aziende, quale risulta dall'ultima indagine sulla struttura delle aziende agricole.

⁽¹⁾ GU n. L 153 del 9. 6. 1973, pag. 25. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1057/91 (GU n. L 107 del 27. 4. 1991, pag. 11).

⁽²⁾ GU n. L 16 del 20. 1. 1978, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 86/80/CEE (GU n. L 77 del 22. 3. 1986, pag. 27).

⁽³⁾ GU n. L 179 del 7. 8. 1972, pag. 1.

3. Gli Stati membri completano per quanto possibile i risultati delle indagini di cui sopra mediante una stima degli effettivi del patrimonio bovino che non figurano nelle indagini di cui al paragrafo 2.

Ripartizione per categorie

Articolo 3

1. Le indagini previste all'articolo 1 sono effettuate in modo da ottenere la ripartizione del patrimonio bovino almeno secondo le seguenti categorie:

A. Bovini di meno di un anno

- a) vitelli destinati alla macellazione
- b) altri bufali
 - aa) maschi
 - bb) femmine

B. Bovini di età compresa tra 1 e 2 anni

- a) maschi
- b) femmine:
 - aa) animali destinati alla macellazione
 - bb) altri

C. Bovini di 2 anni e oltre

- a) maschi
- b) femmine:
 - aa) giovenche
 - 1) animali destinati alla macellazione
 - 2) altri
 - bb) vacche:
 - 1) vacche da latte
 - 2) altre

D. Bufali

- a) bufale da riproduzione
- b) altre

2. Le categorie di cui al paragrafo 1 possono essere modificate dalla Commissione, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 16.

3. La Commissione definisce le categorie previa consultazione del comitato, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 16.

Precisazioni

Articolo 4

1. Le indagini di cui all'articolo 1 sono effettuate in forma d'indagini complete o mediante sondaggi rappresentativi.

2. Per ciò che riguarda i risultati delle indagini previste all'articolo 2, paragrafo 2, l'errore di campionamento

non deve oltrepassare per ognuno degli Stati membri l'1 % del numero totale di bovini e l'1,5 % del numero totale di vacche, percentuali corrispondenti ad un intervallo di confidenza del 68 %.

3. Gli Stati membri adottano, per ciò che riguarda la base del campionamento e le stime complementari previste all'articolo 2, paragrafo 3, i provvedimenti che essi ritengono opportuni per mantenere la qualità dei risultati delle indagini.

Termini di trasmissione

Articolo 5

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i risultati provvisori delle indagini e le stime complementari non oltre:

— per l'indagine di maggio/giugno, il 30 settembre dello stesso anno;

— per l'indagine di dicembre: il 15 febbraio dell'anno successivo.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i risultati definitivi delle indagini, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, e le stime complementari non oltre:

— per l'indagine di maggio/giugno: il 15 ottobre dello stesso anno;

— per l'indagine di dicembre: il 1° aprile dell'anno successivo.

B. A livello regionale

Suddivisione territoriale

Articolo 6

1. I risultati definitivi dell'indagine di dicembre sono elaborati per ognuna delle suddivisioni territoriali definite dalla Commissione previa consultazione del comitato, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 16.

2. Su loro richiesta, la Commissione può autorizzare gli Stati membri, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 16, a effettuare la ripartizione regionale di cui al paragrafo 1 per i risultati definitivi dell'indagine di maggio/giugno.

3. Le suddivisioni territoriali di cui al paragrafo 1 possono essere modificate dalla Commissione, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 16.

Termine di trasmissione

Articolo 7

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati di cui all'articolo 6 non oltre il 15 maggio dell'anno successivo al mese di riferimento.

C. Ripartizione secondo la consistenza**Classi di ampiezza***Articolo 8*

1. Negli anni dispari gli Stati membri ripartiscono a livello nazionale i risultati definitivi delle indagini sul patrimonio bovino di dicembre secondo le classi di ampiezza definite dalla Commissione previa consultazione del comitato, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 16.

2. Su loro richiesta, la Commissione può autorizzare gli Stati membri, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 16, a effettuare la ripartizione secondo classi di ampiezza di cui al paragrafo 1 per i risultati definitivi degli anni pari e per l'indagine di maggio/giugno.

3. Le classi di ampiezza di cui al paragrafo 1 possono essere modificate dalla Commissione, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 16.

Termine di trasmissione*Articolo 9*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati di cui all'articolo 8 non oltre il 15 maggio dell'anno successivo al mese di riferimento.

SEZIONE II**STATISTICHE DELLE MACELLAZIONI***Articolo 10*

1. Gli Stati membri elaborano statistiche mensili sul numero e sul peso morto dei bovini macellati nei macelli situati nei rispettivi territori nazionali, la cui carne è riconosciuta idonea al consumo umano.

Se del caso, essi aggiungono una stima delle macellazioni che sfuggono alle rilevazioni, affinché i dati coprano la totalità delle macellazioni effettuate sul loro territorio.

2. Le statistiche di cui al paragrafo 1 sono elaborate per le seguenti categorie:

- A. Vitelli
- B. Giovenche
- C. Vacche
- D. Tori
- E. Buoi

3. La Commissione definisce il peso morto di cui al paragrafo 1 e le categorie di cui al paragrafo 2 previa consultazione del comitato, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 16.

Termine di trasmissione*Articolo 11*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i risultati delle statistiche di cui all'articolo 10, paragrafo 1 entro otto settimane dal mese di riferimento.

SEZIONE III**PREVISIONI DI PRODUZIONE***Articolo 12*

1. Gli Stati membri elaborano per semestre di calendario, in base ai risultati delle indagini e ad altre informazioni disponibili, previsioni sulla produzione indigena lorda di bovini.

La produzione indigena lorda comprende la totalità dei bovini macellati, con l'aggiunta del saldo degli scambi intracomunitari di bovini vivi e del saldo del commercio estero di bovini vivi.

2. Le previsioni di cui al paragrafo 1 sono elaborate per le seguenti categorie:

- A. Vitelli
- B. Giovenche
- C. Vacche
- D. Tori
- E. Buoi

3. La Commissione definisce le categorie di cui al paragrafo 2 previa consultazione del comitato, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 16.

4. Il presente articolo può essere modificato dalla Commissione conformemente alla procedura prevista dall'articolo 16.

Termini di transizione*Articolo 13*

Gli Stati membri comunicano queste previsioni alla Commissione per i seguenti semestri ed entro le date sottoindicate:

- a) entro il 15 febbraio: previsioni fino al primo semestre dell'anno successivo (compreso);
- b) entro il 30 settembre: previsioni fino al secondo semestre dell'anno successivo (compreso).

SEZIONE IV**DISPOSIZIONI GENERALI***Articolo 14*

La Commissione esamina:

- a) i risultati forniti;
- b) i problemi tecnici posti in particolare dalla preparazione e dall'effettuazione delle indagini e delle stime;

c) l'attendibilità dei risultati delle indagini e delle stime.

Articolo 15

Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi modifica che riguardi i metodi impiegati o che comunque possa sensibilmente influenzare i risultati statistici. L'eventuale comunicazione avviene entro i 3 mesi successivi all'entrata in vigore della modifica in questione. La Commissione informa gli altri Stati membri di tali comunicazioni nell'ambito degli appositi gruppi di lavoro.

Articolo 16

1. Nel caso in cui sia applicata la procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente di statistica agraria (qui di seguito denominato «comitato») è investito della questione dal proprio presidente, o su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

3. Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figure a verbale.

4. La Commissione tiene nella massima considerazione il parere formulato dal comitato e lo informa del modo in cui ne ha tenuto conto.

Articolo 17

Le direttive 73/132/CEE del Consiglio, del 15 maggio 1973, relativa alle indagini statistiche sul patrimonio bovino, alle previsioni sulla disponibilità di bovini da macello e alle statistiche delle macellazioni di bovini, da effettuare a cura degli Stati membri, e 78/53/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, che stabilisce disposizioni complementari relative alle indagini da effettuare a cura degli Stati membri sul patrimonio bovino, sono abrogate con effetto al 1° gennaio 1994.

Articolo 18

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre il 1° gennaio 1994.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri in forza del primo comma fanno espresso riferimento alla presente direttiva o sono accompagnate da un riferimento del genere all'atto della pubblicazione. Le modalità di tale riferimento sono adottate dagli Stati membri.

Articolo 19

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
